



# COMUNE DI MONTANARO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### SETTORE FINANZIARIO

Settore Risorse Umane e Commercio

ORDINANZA N. 119

#### OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) 2021

Il giorno *trenta* del mese di *dicembre* dell'anno *duemilaventi*, nella residenza comunale;

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** che il Decreto Legislativo 31/03/98 n. 114, art. 15 che definisce la tipologia delle vendite straordinarie di fine stagione, affidando alle Regioni l'incombenza di disciplinare le modalità di svolgimento e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione;

**Visto** che la legge 12/11/99 n. 28, attuativa del D. Lgs. 114/98, trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative dell'art. 15 del decreto;

**Visto** il Capitolo 3 della D.G.R. n. 42 – 29532 del 01/03/00, nel quale vengono forniti ai Comuni principi e disposizioni in materia, stabilendo che, per quanto non risulta espressamente previsto dagli artt. 12, 13, 14, e 15 della L.R. 28/99, i Comuni hanno competenza a disciplinare la materia nelle forme ritenute più opportune;

**Vista** la legge regionale 18.10.2004 n. 27 avente oggetto: “Modifiche della legge regionale 12.11.1999 n. 28 (disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte), in attuazione del D. Lgs 31/03/1998 n. 114 in materia di vendite di fine stagione e promozionali;

**Richiamata** la D.G.R. N. 16 - 4101 del 24/10/2016, con la quale la Regione Piemonte ha deliberato di: “*fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, secondo le seguenti scadenze:*

- *inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente all'Epifania;*
- *inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;*
- *stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio”;*

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n.3-8048 (bur 50S3 del 13/12/2018);

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale 04 dicembre 2020, n.53-2490 (bur 51 del 17/12/2020) in cui viene stabilito l'inizio dei saldi invernali decorrerà dal 5 gennaio 2021;

**Visto che** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ha previsto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure restrittive specifiche per le cosiddette “zone rosse”;

**Dato atto che** la data del 5 gennaio 2021 rientra, pertanto, nel periodo di applicazione del divieto di apertura al pubblico, in particolare, delle attività commerciali al dettaglio di prodotti di abbigliamento e calzature previsto dall'art. 3 comma 4 lettera b) del DPCM del 3 dicembre 2020;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2020, n. 38-2718 che stabilisce “*in parziale modifica della DGR n. 53-2490 del 04/12/2020 ed a recepimento dell'istanza presentata dalle Associazioni di categoria del comparto del commercio Confcommercio e Confesercenti, la data di inizio dei saldi invernali esclusivamente per l'anno 2021 è fissata da giovedì 7 gennaio 2021, quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, aggravando l'attuale contesto economico-sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi”;*

**Dato atto che**, nel provvedimento, sopracitato la Regione Piemonte ha altresì specificato, fra le altre cose, quanto segue:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 7 gennaio 2021;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

**Ritenuto** pertanto, di procedere, con il presente provvedimento, alla definizione del calendario delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2021;

Visto il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*”;

**Dato atto infine che** la D.G.R. 04 dicembre 2020, n.53-2490 (bur 51 del 17/12/2020) stabilisce inoltre: “*in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis della legge 28/1999 ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese pesantemente colpito dall'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021*”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L;

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 26 in data 23.07.2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/00, di pertinenza del servizio intestato;

### DISPONE

in esecuzione del disposto di legge e delle misure urgenti e straordinarie assunte per fronteggiare l'emergenza Covid-19

- di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di **fine stagione invernale** per l'anno 2021 come segue:

<b>DAL 07 GENNAIO 2021 AL 04 MARZO 2021</b> <b>per un massimo di 8 settimane complessive</b>
---

### RENDE NOTO CHE

- 1 - a seguito modifiche della normativa regionale **non occorre** presentare preventiva comunicazione al Comune;
- 2 - l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione **DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori** (cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno), alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori;
- 3 - nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
- 4 - le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore;
- 5 - ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l'uso della dizione “vendita fallimentare”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
- 6 - nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali sono consentite le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevoli deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- 7 - l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.
- 8 - in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto steso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da €.516,46 a 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionabile da altre disposizioni.

### DISPOSIZIONI FINALI

- La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al 04 marzo 2021 compreso.
- Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.
- Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.
- A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra CUCCIA Teresa.

- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to (Alessandra AMATUZZO)

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno 30.12.2020 per quindici giorni consecutivi